Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 1980
relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

(80/215/CEE)

(GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio dell'11 novembre 1980	L 325	16	1.12.1980
►**M2**	Direttiva 81/476/CEE del Consiglio del 24 giugno 1981	L 186	20	8.7.1981
►**M3**	Direttiva 85/321/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985	L 168	39	28.6.1985
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
►**M5**	Direttiva 87/491/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987	L 279	27	2.10.1987
►**M6**	Direttiva 88/660/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988	L 382	35	31.12.1988
►**M7**	Direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989	L 395	13	30.12.1989
►**M8**	Direttiva 91/687/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1991	L 377	16	31.12.1991

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1980

relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

(80/215/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ([2]), è applicabile dal 1º luglio 1979;

considerando che l'applicazione della summenzionata direttiva non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in materia di prescrizioni di polizia sanitaria nel settore dei prodotti a base di carni; che è opportuno, specie per eliminare tali disparità, definire in questo campo disposizioni comuni;

considerando che, per evitare una propagazione di epizoozie tramite i prodotti a base di carni, occorre che le carni utilizzate per la fabbricazione di taluni di questi prodotti siano conformi alle norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche;

considerando che occorre vigilare affinché i prodotti a base di carni non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano muniti del bollo sanitario previsto dalla suddetta regolamentazione;

considerando che, quando i prodotti a base di carni hanno subito un trattamento che assicuri la distruzione di tutti gli agenti etiologici delle malattie trasmissibili agli animali, bisogna menzionare tale trattamento sul certificato sanitario che accompagna i prodotti in questione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'immissione in commercio nel loro territorio dei prodotti a base di carni nei quali è stata rilevata la presenza di germi di una malattia contagiosa o che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

considerando che è opportuno autorizzare la rispedizione di tali prodotti a base di carni se non vi si oppongono considerazioni di polizia sanitaria e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta;

considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno dato luogo ad un divieto o ad una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario, nonché, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

considerando che occorre dare allo speditore, nel caso di controversia fra lo stesso e le autorità del paese destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di vietare l'introduzione nel loro territorio di taluni prodotti a base di carni provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato ai prodotti a base di carni provenienti da una parte del territorio del paese speditore o può estendersi all'insieme di tale territorio; che, qualora si manifesti nel territorio di uno Stato membro una malattia contagiosa, si rende necessaria una rapida adozione di misure

([1]) GU n. C 114 dell'11. 11. 1971, pag. 40.
([2]) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

▼B

adeguate per combatterla; che è opportuno che i rischi derivanti da tali malattie e le necessarie misure di difesa siano valutati nella stessa maniera nell'insieme della Comunità;

considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce prescrizioni di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [2], modificata da ultimo dalla direttiva 78/54/CEE [3], e all'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

I prodotti sottoposti ad una fermentazione naturale e ad una maturazione di lunga durata sono considerati come aventi subito un trattamento completo finché il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, non abbia adattato i parametri di cui all'allegato A, capitolo V, punto 27, lettera b) della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 3

Ogni Stato membro vigila affinché i prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari siano preparati a base di o con:

— carni fresche definite nell' ►**M5** articolo 2 della direttiva 64/433/CEE ◄ del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [4], modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE [5] e che soddisfino alle esigenze di polizia sanitaria prescritte dagli articoli 3 e 4 della direttiva 72/461/CEE,

— carni fresche definite nell'articolo 2 ►**M5** ——— ◄ della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [6], modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE [7], e che soddisfino alle esigenze di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 72/462/CEE.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, primo trattino, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, possono essere destinati agli scambi intracomunitari i prodotti a base di carni preparati totalmente o parzialmente a base di o con carni fresche definite all' ►**M5** articolo 2 della direttiva 64/433/CEE ◄ e conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 5

(1) GU n. L 255 del 28. 10. 1968, pag. 23.
(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(3) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 22.
(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(5) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.
(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

▼B

bis della direttiva 72/461/CEE, che hanno subito uno dei seguenti trattamenti:

▼M5

a) un trattamento termico

i) in recipiente ermetico il cui valore Fc sia pari o superiore a 3,00;

ii) oppure alle condizioni seguenti, nella misura in cui si tratti di prodotti preparati esclusivamente a partire da carni suine o con carni suine provenienti da aziende o, nel caso degli Stati membri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, dalle zone che non sono colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria, a seguito di accertamento di peste suina africana:

— le carni devono essere completamente disossate e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate,

▼M6

▼M5

— prima del trattamento termico, ogni pezzo di carne summenzionata deve essere immesso in un contenitore ermeticamente chiuso per essere così commercializzato,

— le carni nel loro recipiente devono essere sottoposte ad un trattamento termico che risponda rigorosamente ai criteri seguenti:

— il prodotto deve conservare una temperatura non inferiore a 60 ºC per non meno di 4 ore, durante le quali ►M6 la temperatura interna deve salire ◄ ad almeno 70 ºC per un minimo di 30 minuti,

— occorre controllare in permanenza la temperatura su un numero di campioni rappresentativo di ogni partita di prodotti. Tale controllo deve essere effettuato mediante dispositivi automatici suscettibili di permettere la registrazione della temperatura sia al centro dei pezzi grossi, sia all'interno degli apparecchi di riscaldamento,

— durante tutta la durata delle operazioni precitate, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 bis, terzo comma della direttiva 72/461/CEE, modificata dalla direttiva 80/213/CEE [1],

— dopo il trattamento, occorre apporre su ogni contenitore di cui al terzo e quarto trattino la bollatura sanitaria, conformemente ai punti 31, 32 e 33 del capitolo VII dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE,

— gli Stati membri che ricorreranno al trattamento previsto nel punto presente comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti che possiedono le installazioni adatte a garantire le temperature sopra menzionate.

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, il ricorso al trattamento per le carni colpite da divieto, a seguito di accertamento di peste suina africana, potrà intervenire solo dopo una decisione, conformemente all'articolo 7 ter, paragrafo 2;

▼B

b) qualora le carni fresche provengano da animali non provenienti da un'azienda infetta colpita da misure di divieto in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 64/432/CEE:

i) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 ºC, oppure

ii) ►M1 sempreché inoltre il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini, ◄ un trattamento costituito da

---

[1] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 1.

▼B

una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:

— aW pari o inferiore a 0,93,

— pH pari o inferiore a 6.

▼M5

Tuttavia se la malattia in questione è l'afta epizootica, questo trattamento può essere applicato ai prosciutti non disossati che soddisfano le altre condizioni previste nel primo comma.

I prodotti menzionati nel presente articolo possono essere preparati solo sotto controllo veterinario ufficiale e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni.

▼B

2. Ogni Stato membro si adopera affinché:

a) le carni fresche di cui al paragrafo 1

i) siano trasportate e immagazzinate separatamente, o in tempi diversi, dalle carni fresche di cui all'articolo 3;

ii) siano utilizzate in modo da evitarne l'introduzione nei prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1;

▼M5

iii) se, a seguito dell'accertamento o della persistenza della peste suina africana, uno Stato membro decide di utilizzare il trattamento definito al paragrafo 1, lettera a) ii), detto Stato membro fa attenzione di marcare le carni suine fresche con il bollo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE;

b) il certificato sanitario previsto nell'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE rechi, fatta salva la nota in calce 3 di detto certificato, sotto la voce «natura dei prodotti», secondo il caso, la dicitura «trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE» oppure la dicitura «trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/215/CEE».

▼B

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti a base di carni non conformi alle disposizioni degli articoli 3 e 4 non siano muniti del bollo sanitario di cui al capitolo VII dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE.

▼M7

▼M3

Articolo 7 bis

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, si astiene da qualsiasi spedizione, verso il territorio di altri Stati membri, di prodotti a base di carne suina che non abbiano subito il trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 8, che il primo comma non si applica ad una o più parti del territorio dello Stato membro interessato. Questa deroga non esclude il ricorso all' ►M7 articolo 9 della direttiva 89/662/CEE ◄ qualora si manifestino di nuovo uno o più casi di peste suina africana nella parte o nelle parti di territorio precitate.

2. Qualora la peste suina africana si manifesti nel territorio di uno Stato membro in cui la presenza della malattia non sia stata riscontrata da almeno 12 mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 8, che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unica-

▼M3

mente alla parte di territorio interessata. In attesa di questa decisione e fatto salvo l' ►M7 articolo 9 della direttiva 89/662/CEE ◄ lo Stato membro interessato fa in modo di vietare immediatamente la spedizione verso gli altri Stati membri di prodotti a base di carne suina proveniente dalla parte di territorio in cui si è constatata l'epizoozia. Per la determinazione di questa parte del territorio si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

Il manifestarsi di uno o più casi di peste suina africana in una parte di territorio di uno Stato membro, la quale non sia geograficamente collegata alla parte principale del territorio di tale Stato, non osta all'applicazione del primo comma.

Si considera che sono ulteriormente soddisfatte le condizioni preliminari per l'applicazione del primo comma quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) il focolaio o i focolai constatati al momento in cui si è manifestata la peste suina africana di cui al primo comma sia stato o siano stati eliminati entro i termini più brevi;

ii) il nuovo focolaio oggetto di una nuova domanda di decisione prevista al primo comma, non sia connesso epidemiologicamente al focolaio o ai focolai di cui alla lettera i).

3. La soppressione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 7 ter

1. Nel determinare le parti di territorio di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

— dei metodi di controllo e di eliminazione della peste suina africana,

— dell'assenza della malattia per almeno 12 mesi constatata con tutti i mezzi di individuazione, compresi i controlli sierologici,

— della superficie delle parti di territorio interessate e dei relativi limiti amministrativi e geografici,

— delle misure di protezione messe in atto per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati o ricontaminati,

— delle misure di controllo dei movimenti dei suini.

2. Nella determinazione delle parti di territorio di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, si tiene particolarmente conto:

— dei metodi di lotta contro la malattia, in particolare dell'eliminazione dei suini delle aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione,

— della superficie delle parti di territorio e dei relativi limiti amministrativi e geografici,

— dell'incidenza e della tendenza alla dispersione della malattia,

— delle misure prese per evitare qualsiasi rischio di dispersione,

— delle misure prese per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte di territorio considerata e fuori di essa,

nonché, qualora le misure di divieto non si applichino a determinati prodotti:

— del trattamento subito da tali prodotti,

— dei termini di fabbricazione dei medesimi,

— delle misure prese per determinare e garantire la data di fabbricazione.

▼B

Articolo 8

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

▼A1

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

►A1 3. ◄ La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

▼M2

▼M8

▼B

Articolo 11

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa i requisiti di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile e alle importazioni di tali carni provenienti dai paesi terzi.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano le legislazioni nazionali di polizia sanitaria in materia di importazione di prodotti a base di carni preparati parzialmente o totalmente a base di o con carni fresche di volatili da cortile, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 12

Sino all'entrata in applicazione delle direttive comunitarie di polizia sanitaria relative alle importazioni di prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in provenienza dai paesi terzi, le disposizioni nazionali applicabili all'importazione di tali prodotti non dovranno essere più favorevoli di quelle risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi

— alle disposizioni dell'articolo 3, secondo trattino, alla data prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 72/462/CEE,

— alle altre disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 31 dicembre 1980,

e ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M7

Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE [1] relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.